

## POLITICA SULLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”

JUWI Energie Rinnovabili S.r.l. (“**Juwi**”) ha adottato la presente *policy* in ossequio alla normativa in materia di *whistleblowing*, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 24/2023 (“**Decreto**”) e le linee guida adottate dall’ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e da Confindustria in data ottobre 2023.

### 1. LA SEGNALAZIONE.

**Oggetto delle Segnalazioni.** Possono essere oggetto di segnalazione interna o esterna o divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni (compresi i fondati sospetti) di normative nazionali e dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/ 2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previste di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo (le “**Segnalazioni**”).

Le Segnalazioni possono riguardare anche violazioni che non siano state ancora commesse, ma che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, ivi incluse irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.

Non costituiscono “Segnalazioni”, e pertanto non sono regolate dal Decreto né dal presente documento\_

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (es. servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell’ambiente).

**Forma delle Segnalazioni.** Le Segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Anche le Segnalazioni anonime vengono prese in considerazione, purché circostanziate e supportate da idonea documentazione.

**Contenuto della Segnalazione.** La Segnalazione deve:

- contenere la descrizione del fatto oggetto della Segnalazione, ivi inclusa l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- indicare le generalità o altri elementi che consentano di risalire al segnalato;
- indicare, ove possibile e ritenuto opportuno dal segnalante, eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;

- indicare le generalità del soggetto che effettua la segnalazione ed un recapito del segnalante a cui comunicare gli aggiornamenti sulla Segnalazione, salvo l'ipotesi in cui la Segnalazione sia anonima.

## 2. SOGGETTI SEGNALANTI

**Possibili segnalanti.** La presente *policy* si applica alle Segnalazioni provenienti da:

- dipendenti, anche durante il periodo di prova;
- tirocinanti;
- candidati precedentemente, durante o successivamente alla conclusione del procedimento di selezione;
- liberi professionisti e consulenti;
- soggetti che a qualsiasi titolo collaborino con Juwi, forniscano beni o servizi;
- soci e coloro che svolgano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Juwi, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto

(di seguito, congiuntamente, i “**Segnalanti**”).

## 3. CANALI DI SEGNALAZIONE.

I Segnalanti potranno inviare le proprie Segnalazioni all'OdV tramite:

- o indirizzo di posta elettronica dell'OdV<sup>1</sup>: [mrigo@keyadvisory.it](mailto:mrigo@keyadvisory.it);
- o indirizzo postale a mezzo busta chiusa all'attenzione dell'OdV di Juwi: Via Tiziano, 32, 20145 Milano - MI. Al riguardo, si precisa che in tale caso, la Segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante, unitamente ad una copia del documento di identità, e, nella seconda, l'oggetto della Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta;
- o su richiesta del Segnalante, le Segnalazioni possono essere anche effettuate nel corso di un incontro diretto con l'OdV, fissato entro un termine ragionevole.

### a. CANALI PREVISTI DAL DECRETO SULLE SEGNALAZIONI

Restano fermi tutti gli ulteriori canali previsti dal Decreto, quali:

- sempre che i dipendenti di Juwi siano in media almeno 50 nell'ultimo anno, il **canale di segnalazione esterna ad ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione): il Segnalante può

<sup>1</sup> Si precisa che le Linee guida ANAC, in linea con il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali (parere del 6 luglio 2023, Doc. Web n. 9912239) escludono che la posta elettronica ordinaria possa essere considerato uno strumento adeguato a garantire la riservatezza.

effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;  
o
  - il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; o
  - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **divulgazione pubblica** (ossia, rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone): il Segnalante beneficia della protezione prevista dalla legge, ed illustrata al successivo paragrafo, se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato riscontro entro i termini previsti dal Decreto;
  - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, considerato come una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di due persone, che richieda che la violazione sia tempestivamente svelata con ampia risonanza per impedirne gli effetti;
  - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

In tutte le ipotesi in cui l'OdV non sia il destinatario della Segnalazione, il soggetto che riceve la Segnalazione sarà tenuto a trasmettere all'OdV immediata informativa qualora la Segnalazione sia rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Allo stesso modo, ciascun Gestore dovrà trasmettere all'OdV un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle Segnalazioni, anche se non rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al fine di permettere all'OdV di verificare il funzionamento dei canali di segnalazione e del sistema *whistleblowing* di Juwi e proporre a Juwi eventuali azioni di miglioramento.

#### 4. COME GESTIAMO LE SEGNALAZIONI

**Gestione diligente delle Segnalazioni.** Juwi si impegna a garantire che le Segnalazioni ricevute dai destinatari delle Segnalazioni (i "**Gestori**"), debitamente autorizzati e incaricati da Juwi a riceverle, tramite i canali di segnalazione interni con la dovuta diligenza e con il massimo impegno e serietà.



**Avviso di ricevimento.** Entro sette giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Gestore provvederà a trasmettere al Segnalante apposito avviso di ricevimento della Segnalazione stessa. Tale riscontro prescinde da qualsiasi valutazione dei contenuti della Segnalazione ed è volta ad informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del Decreto, se la Segnalazione viene inviata ad un soggetto diverso da quelli individuati nel precedente paragrafo 3, e risulta evidente che si tratta di una Segnalazione, la stessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, verrà trasmessa – senza trattenerne copia – al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia al Segnalante.

**Esame preliminare.** Nell'ipotesi in cui la Segnalazione risulti, sin da un primo esame, manifestamente improcedibile (ovvero priva dei presupposti oggettivi e soggettivi della Segnalazione, così come previsti dal Decreto) o inammissibile (ad es., nell'ipotesi di mancanza dell'indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto, manifesta infondatezza degli elementi di fatto, esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione, produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni, ecc.), il Gestore procederà all'archiviazione della Segnalazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto di tale provvedimento.

Al fine di verificare la procedibilità e l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore potrà (i) nel caso di organo collegiale, nominare tra i propri membri un coordinatore della Segnalazione, e (ii) richiedere al Segnalante ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla Segnalazione.

**Istruttoria.** Nel caso in cui la Segnalazione non venga ritenuta improcedibile o inammissibile, il Gestore svolgerà tutte le indagini necessarie al fine di verificare la veridicità o meno della Segnalazione, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale. A tal riguardo, il Gestore potrà anche contattare il Segnalante, ove possibile, nonché consultare altri dipendenti o funzioni di Juwi o del gruppo e, se necessario, saranno coinvolte anche le competenti autorità. Nel caso di Segnalazioni anonime, al Segnalante – ove possibile – verrà chiesto se desidera o meno mantenere e preservare il proprio anonimato.

All'esito della attività investigativa posta in essere dal Gestore, laddove non sussistano sufficienti prove o laddove la Segnalazione si rivelasse non rispondente al vero, il Gestore chiuderà la procedura, provvedendo all'archiviazione della Segnalazione perché infondata e motivandone le ragioni.

In tutti gli altri casi, il Gestore dichiarerà fondata la Segnalazione e si rivolgerà agli organi o funzioni di Juwi competenti, che provvederanno a adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla violazione oggetto della Segnalazione.

Tutte le attività di accertamento svolte dal Gestore durante tale fase istruttoria saranno oggetto di tracciamento e archiviazione, nel rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti o menzionati nella Segnalazione.

Juwi ha espressamente delegato al Gestore la possibilità, laddove risulti necessario per la gestione della Segnalazione, di avvalersi di soggetti diversi dal Gestore, interni o esterni, previo adempimento delle necessarie designazioni ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

**Riscontro.** Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o, nel caso di mancato invio dell'avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per l'invio di tale avviso),

il Segnalante riceverà un riscontro delle misure già adottate e di quelle di cui si prevede l'adozione, nonché sulle risultanze delle indagini interne. Tuttavia, laddove l'istruttoria non sia ancora terminata, il riscontro non rivelerà informazioni al Segnalante laddove ciò possa influire sulle indagini in corso o pregiudicare diritti di terzi. In tale secondo caso, il Segnalante riceverà un'ulteriore e successiva comunicazione, contenente l'esito finale dell'istruttoria, una volta ultimata.

**Conflitto di interessi.** Nel caso in cui il Gestore dovesse coincidere con il Segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, la Segnalazione potrà essere indirizzata al *Compliance Officer* del gruppo. In ogni caso, laddove la situazione di conflitto di interessi sia ritenuta non superabile, e non Juwi non sia dunque in grado di dare efficace seguito alla Segnalazione, il Segnalante potrà comunque effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC.

**Registro delle Segnalazioni.** Juwi terrà traccia di tutte le Segnalazioni ricevute e documenterà tutte le attività di indagini svolte e le risultanze delle stesse.

**Conservazione delle Segnalazioni.** Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato esito alle stesse. Le Segnalazioni e la relativa documentazione verranno conservate solo fino all'esito della procedura di segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

## 5. GARANZIA DI RISERVATEZZA

I canali di segnalazione sopra previsti garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione a supporto. A tal riguardo, le predette informazioni verranno conosciute e rimarranno a conoscenza del solo soggetto destinatario della Segnalazione e del Gestore stessa.

## 6. DIVIETO DI RITORSIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

**Ritorsioni vietate.** Juwi, in conformità al Decreto, proibisce che i Segnalanti siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o altre forme di penalizzazioni e punisce con apposite sanzioni disciplinari i soggetti che contravvengano al presente divieto. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni, e sono quindi espressamente vietate e sanzionate, le seguenti fattispecie:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso; o
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il divieto di ritorsioni si applica solo se (i) il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni oggetto di Segnalazione, denuncia o divulgazione fossero vere, e (ii) la Segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

Si precisa che, nel caso di divulgazione pubblica, se il Segnalante non ha svelato la propria identità e ricorre a uno pseudonimo o un *nickname*, l'ANAC tratterà la Segnalazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione dell'identità del Segnalante, per garantire al Segnalante stesso, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, la tutela contro le ritorsioni.

**Soggetti protetti da ritorsioni.** Il sopra descritto divieto di ritorsioni si applica:

- i. al Segnalante;
- ii. ai facilitatori (ovvero a persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- iii. alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iv. ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- v. agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il Segnalante che ritenga di aver subito ritorsioni può comunicare all'ANAC le ritorsioni subite.

Qualsiasi ritorsione nei confronti del Segnalante o di una delle persone o enti sopra elencati ai punti da (i) a (iv) sarà punita con adeguata sanzione disciplinare, come da codice disciplinare di Juwi.

Resta in ogni caso inteso che, in caso di Segnalazioni anonime, le misure di protezione verso il Segnalante potranno trovare applicazione nel solo caso in cui quest'ultimo sia stato successivamente identificato o questi abbia palesato la sua identità.

**Perdita della protezione.** Il Segnalante perderà la protezione contro le ritorsioni nel caso di:

- i. sia stata accertata, anche con sentenza penale di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione e calunnia, incluso il caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziale o contabile;
- ii. sia stata accertata la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi, al Segnalante verrà irrogata la sanzione disciplinare prevista dal codice disciplinare di Juwi.

**Limitazioni di responsabilità del Segnalante.** Il Segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- i. di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- ii. di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- iii. di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- iv. di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- v. di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- vi. di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- vii. di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni di responsabilità di cui sopra potranno operare in favore del Segnalante a condizione che:

- i. al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di Segnalazione;
- ii. la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

## 7. PROFILI PRIVACY



La ricezione e la gestione delle Segnalazioni tramite i canali interni comporta, da parte di Juwi, il trattamento dei dati personali dei soggetti a vario titolo coinvolti nella Segnalazione. Infatti, potrebbero essere oggetto di trattamento non solo i dati personali del Segnalante, al quale Juwi fornirà apposita informativa, ma anche i dati personali del segnalato, del facilitatore e di ogni altro soggetto coinvolto nei fatti oggetto della Segnalazione e/o in essa menzionato (gli “**Interessati**”).

Il trattamento dei dati personali degli Interessati è necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dal Decreto, la cui osservanza è altresì condizione di liceità del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), dell’art. 9, e degli artt. 10 e 88 del Regolamento (UE) 679/2016 (“**GDPR**”).

Ogni attività di trattamento dei dati personali degli Interessati realizzata da Juwi, in qualità di titolare del trattamento, e dai Gestori, in qualità di responsabili del trattamento, verrà svolta nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (ossia, GDPR e il D. Lgs. 196/2003). I destinatari dei dati degli Interessati, le modalità di trattamento dei medesimi ed il periodo di conservazione sono specificati nel presente documento.

Rispetto a tale attività di trattamento dei dati personali degli Interessati, l’esercizio dei diritti ad essi spettanti potrà essere limitato qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del Segnalante o all’efficacia dell’indagine sull’illecito segnalato.